

Premesso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione, di durata triennale, conforme all'Accordo collettivo nazionale stipulato, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Rilevato che:

- il vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato ACN) per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta è stato reso esecutivo, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2-nonies, del DL 29.3.2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito con modificazioni con la legge 26.5.2004, n. 138, mediante l'intesa sancita il 29.7.2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è entrato in vigore nella medesima data;
- l'anzidetto ACN concerne il biennio economico 2006 – 2007 ed il quadriennio normativo 2006 – 2009;
- con intesa sancita in data 8 luglio 2010 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è stato, inoltre, reso esecutivo, l'ACN concernente il solo biennio economico 2008-2009;

Visto l'art. 30 del vigente ACN il quale dispone, in particolare, che:

- in ciascuna Regione è istituita, con provvedimento regionale, una Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:
 - a) un Presidente, nominato dall'Assessore regionale alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
 - b) tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore regionale alla Sanità o organo competente;
 - c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra i pediatri di libera scelta della Regione, ed uno designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente;
- il predetto Collegio è preposto alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di pediatria di libera scelta, degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo nazionale e dagli Accordi regionali ed aziendali;

Dato atto che:

- il Collegio arbitrale per i pediatri di libera scelta non è stato in precedenza costituito;
- l'art. 11, dell'ACN del 23.3.2005, le cui disposizioni non sono state modificate dal vigente ACN 29.7.2009, prevede che l'ACN entra in vigore alla data dell'intesa sancita nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e rimane in vigore fino alla stipula del successivo accordo;
- con l'entrata in vigore dell'ACN del 29.7.2009 è necessario procedere alla costituzione del Collegio arbitrale;

Viste le note:

- prot. n. 12404/SPS/ARU, del 4.7.2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali ha invitato l'Ordine degli Avvocati di Trieste a voler designare una rosa di tre nominativi per la successiva nomina da parte regionale;
- prot. n. 921/11/V, del 15.7.2011, di riscontro del predetto Ordine che ha indicato gli avvocati Cristina Da Ros, Antonella Lonciari e Giovanni Ventura, tutti del Foro di Trieste;
- prot. n. 14224/P del 17.8.2012, con cui l'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ha scelto, quale Presidente del Collegio arbitrale, l'Avv. Giovanni Ventura;

Viste, altresì, le note:

- prot. n. 17457/SPS/ARU/DC del 30.9.2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali ha invitato l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste, a voler designare il proprio componente in seno al costituendo Collegio arbitrale;

- prot. n. 3153 dell'8.11.2011, con cui l'Ordine dei medici ha designato il dottor Mauro Stradi, quale componente titolare;

Dato atto che:

- il dottor Mauro Stradi, designato dall'Ordine dei medici con la suddetta nota prot. n. 3153/2011, è già stato nominato quale componente titolare di parte sindacale per l'Organizzazione sindacale FIMP nel Comitato regionale di cui all'art. 24 dell'ACN costituito con D.Preg. n. 0315/Pres. del 23.12.2011;
- come precisato nella su citata nota di richiesta di designazione prot. n. 17457/SPS/ARU/DC del 30.9.2011, in virtù del rinvio, operato dall'art. 30 dell'ACN, alle norme del codice civile nonché a mente delle disposizioni relative all'arbitrato, recate dall'art. 806 e ss. del codice di procedura civile, il Collegio arbitrale deve rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di terzietà in modo da garantirne l'imparzialità;
- in coerenza ai predetti richiami normativi un medesimo soggetto non può trovarsi, nel contempo, in seno di Comitato regionale di cui all'art. 24 dell'ACN, deputato, in particolare, alla definizione degli accordi regionali e ad esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme dell'ACN e degli accordi regionali, nonché nell'ambito del Collegio arbitrale a giudicare sull'osservanza degli accordi medesimi;
- le anzidette considerazioni trovano conferma nel parere reso alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali dalla SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) con nota prot. n. 644/2011, del 21.7.2011, pervenuta alla Direzione in data 26.9.2011;
- con nota prot. n. 22503/SPS/ARU/DC del 14.12.2011, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato, per le motivazioni innanzi esposte, l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Trieste ad effettuare una nuova designazione;
- con nota prot. n. 605 del 15.2.2012, il suddetto Ordine ha designato il dottor Antonio Clemente quale componente titolare nel Collegio in parola;

Preso atto che le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la medicina generale e che, come tali, risultano anche firmatarie dell'ACN sono le OO.SS. FIMP e C.I.Pe;

Viste:

- la nota prot. n. 17461/SPS/ARU/DC del 30.9.2011 con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato l'Organizzazione sindacale FIMP a voler designare, ai sensi dell'art. 30 dell'ACN, i propri rappresentanti titolari, ai fini della costituzione del Collegio arbitrale;
- la nota prot. n. 19059/SPS/ARU/DC del 25.10.2011 con la quale la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato l'Organizzazione sindacale C.I.Pe a voler designare, ai sensi dell'art. 30 dell'ACN, il proprio rappresentante titolare, ai fini della costituzione del Collegio arbitrale;

Preso atto che la richiesta di designazione era stata originariamente trasmessa alla sola Organizzazione sindacale FIMP in costanza della vigenza della deliberazione della SISAC (Struttura interregionale Sanitari Convenzionati) del 15.9.2011 con la quale all'Organizzazione sindacale C.I.Pe era stata sospesa cautelamente la certificazione della rappresentatività sindacale per l'anno 2011 nell'ambito della pediatria di libera scelta; sospensione poi revocata dalla SISAC con deliberazione del 17.10.2011;

Viste:

- la comunicazione pervenuta tramite posta elettronica in data 20.10.2011 (protocollata in arrivo con n. 18749 dd. 20.10.2011) dell'Organizzazione sindacale FIMP, con la quale la stessa designa le dottoresse Carmen Muzzolini e Raffaella Servello quali componenti titolari;
- la nota del 15.11.2011 con la quale l'Organizzazione sindacale C.I.Pe designa la dott.a Anna Comelli, quale componente titolare;

Dato atto, in relazione alle designazioni di parte sindacale, che il citato art. 30 dell'ACN dispone, ai commi 9 e 10, che:

- la Regione provvede a raccogliere le designazioni delle Organizzazioni sindacali entro un termine da essa stabilito;

- trascorso tale termine, in caso di mancata designazione unitaria da parte delle Organizzazioni sindacali, la Regione provvede direttamente a nominare i componenti anche di parte sindacale secondo il criterio della maggiore rappresentatività;
- in caso di mancata indicazione dei componenti di parte sindacale la Regione provvede autonomamente con nomina tra i medici convenzionati della Regione medesima;

Precisato che le suddette previsioni contrattuali sono state richiamate nelle su citate note prot. n. 17461/SPS/ARU/DC del 30.9.2011 e prot. n. 19059/SPS/ARU/DC del 25.10.2011 di richiesta della designazione di parte sindacale;

Preso atto che:

- mancando una designazione sindacale unitaria, come emerge dalle suddette note di riscontro delle interpellate OO.SS., trova applicazione quanto previsto dall'art. 30, comma 9, dell'ACN;
- con nota prot. n. 10263/SPS/ARU, del 5.6.2012, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato, in un'ottica di informazione sindacale, alle OO.SS. FIMMP e C.I.Pe che, nel prendere atto dell'intervenuta designazione disgiunta, potranno essere nominati, sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, quali componenti di parte sindacale nel costituendo Collegio arbitrale, i nominativi designati dalla Organizzazione sindacale FIMP;

Considerato, infatti, come esposto anche nella predetta nota prot. n. 10263/2012, che:

- l'art. 22 dell'ACN indica, quale requisito per la definizione della maggiore rappresentatività, quello della consistenza associativa, rilevata sulla base delle deleghe conferite alle singole aziende sanitarie da trasmettersi alla SISAC e riferita ai dati rilevati nell'anno precedente;
- il vigente Accordo integrativo regionale (di seguito AIR) dd. 11.3.2011 attuativo dell'ACN 29.7.2009 e 8.7.2010, stipulato sulla base della preintesa approvata con deliberazione giunta n. 338 del 25.2.2011, stabilisce, seppure relativamente agli altri organi collegiali previsti dalla contrattazione collettiva, che per il calcolo della rappresentatività sindacale a livello regionale si fa riferimento alla più recente rilevazione ufficiale disponibile fornita dalla SISAC;
- dalle rilevazioni aziendali trasmesse alla SISAC, relative alla situazione all'1.1.2011, emerge che l'O.S. FIMP detiene la percentuale del 85,86 per cento, l'O.S. C.I.Pe detiene la percentuale del 9,09 per cento, mentre altre sigle sindacali seguono con livelli percentuali inferiori;
- i componenti di parte sindacale presenti in seno al collegio arbitrale sono previsti in numero di due e che, quindi, in ragione del rilevato livello percentuale della consistenza associativa, entrambi vadano assegnati a soggetti designati dalla FIMP;

Preso atto che le organizzazioni sindacali destinatarie delle suddette informazioni non hanno rappresentato osservazioni in merito come previsto dalla citata nota prot. n. 10263/2012;

Atteso, inoltre, che con la citata nota prot. n. 10263/2012:

- è stato, altresì, segnalato che non potrà nominarsi quale componente titolare la dott.a Raffaella Servello, designata nella su citata comunicazione dell'O.S. FIMP del 20.10.2011, essendo la medesima già nominata quale componente supplente, per la delegazione di parte sindacale, nel Comitato regionale costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0116/2012 dd. 29.5.2012, per le stesse motivazioni in precedenza esposte con riferimento alle designazioni espresse dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri relativamente all'esigenza di rispettare i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di terzietà del Collegio arbitrale;
- si è conseguentemente invitata l'O.S. FIMP a voler cortesemente indicare diverso nominativo quale componente titolare;

Vista la comunicazione trasmessa per posta elettronica in data 15.6.2012 (protocollata in arrivo con n. 11132 dd. 21.6.2012) con cui l'Organizzazione sindacale FIMP ha inviato la designazione della dott.a Flavia Ceschin quale componente titolare in sostituzione della precedente designazione;

Richiamata la nota prot. n. 14224/P del 17.8.2012, con cui l'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ha designato, altresì, quali componenti titolari di parte pubblica, i dottori Rosario Blanco, Alessia Clocchiatti e Flora Masutti;

Dato atto che:

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23.6.1978, n. 75, introdotto dalla legge regionale n. 1/2000, non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.lgs n. 165/2001 si sono acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

Visto l'art. 10, comma 6, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) in relazione alla nomina dei componenti regionali;

Atteso che, in conformità alle disposizioni dell'art. 21 del vigente ACN, ai componenti di parte medica convenzionati per la pediatria di libera scelta presenti nei comitati e nelle commissioni, previsti dall'ACN e da normative nazionali, regionali o aziendali, viene rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, nella misura prevista dagli accordi regionali, nonché le spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;

Ritenuto, quindi, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dell'ACN di corrispondere, ai componenti titolari di parte medica, il rimborso spettante per le sostituzioni, pari a euro 200,00 relativo alla partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione; la misura di euro 200,00 è quella stabilita nell'AIR dd. 11.3.2011 attuativo dei vigenti AACCN dd. 29.7.2009 e 8.7.2010 per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'ACN 29.7.2009;

Atteso che è necessario inoltre stabilire :

- di corrispondere, quale compenso per la partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, ai componenti esterni di parte pubblica un gettone di presenza che, tenuto conto della pariteticità delle funzioni attribuite, viene fissato nell'importo pari alla misura prevista per il rimborso spettante alla componente esterna di parte pubblica designata nell'ambito dell'omologo Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dd. 29.7.2009, ricostituito con decreto del presidente della Giunta regionale n. 0115 dd. 29.5.2012 su conforme deliberazione giuntale n. 835 dd. 17.5.2012;
- di riconoscere il trattamento di missione ed il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale se ed in quanto dovuti;
- di aumentare del 25% il compenso a favore del Presidente del Collegio arbitrale in considerazione del ruolo e della specifica qualificazione professionale;

Viste:

- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante la disciplina per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alla corresponsione dei compensi, nonché al trattamento di missione ed al rimborso delle spese;
- l'art. 8, comma 53, della legge regionale 23.1.2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), e l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) i quali prevedono, al fine del contenimento della spesa pubblica, una riduzione del compenso corrisposto ai componenti di organi collegiali;
- la nota circolare della Presidenza della Regione Segretariato Generale prot. n. 2819/P dd. 14.3.2011 dalla quale si evince che per quanto attiene agli organismi di nuova istituzione, non potendo far riferimento a nessuna precedente determinazione del compenso e dovendo, comunque, operare un rigoroso contenimento della spesa pubblica, si rende necessario adottare un metodo adeguato per fissare la misura del predetto compenso;

Ritenuto che, in conformità alle suddette disposizioni regionali, le determinazioni sopra riportate si pongano in stretta coerenza con lo spirito delle medesime indicazioni regionali nella misura in cui:

- fissano per la componente di parte pubblica designata in seno al costituendo Collegio arbitrale per la pediatria di libera scelta, per la prima volta costituito, lo stesso importo pari al compenso previsto per il rimborso spettante alla componente esterna di parte pubblica designata nell'ambito dell'omologo Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dd. 29.7.2009;

- applicano le riduzioni di cui alle surrichiamate leggi regionali n. 1/2007 e n. 22/2010 ai componenti esterni di parte pubblica ;

Ritenuto che:

- il Collegio arbitrale ha sede presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'ACN le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che sarà individuato compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima;

Rilevato che:

- in relazione al funzionamento del Collegio arbitrale, trovano applicazione le disposizioni del citato art. 30 dell'ACN e, ai sensi del rinvio di cui al comma 21, dell'art. 30, le norme del Codice Civile;
- ai sensi delle previsioni di cui all'art. 11 dell'ACN il Collegio arbitrale resta in carica fino all'entrata in vigore del nuovo ACN;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di costituire il Collegio arbitrale nella seguente composizione:

- Avv. Giovanni Ventura, con funzioni di Presidente;
- dott. Antonio Clemente componente medico titolare, designato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, con funzioni di vicepresidente;
- dott.a Carmen Muzzolini, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;
- dott.a Flavia Ceschin, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;
- dott. Rosario Blanco, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- dott.a Alessia Clocchiatti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- dott.a Flora Masutti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Dato atto che:

- gli oneri economici per la corresponsione del rimborso nonché delle spese di viaggio di cui all'art. 21 dell'ACN ai componenti di parte medica fa carico alle rispettive Aziende per i servizi sanitari d'iscrizione del medico;
- gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti esterni di parte pubblica, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese ove dovuti, fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012 - 2014, per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 4721 – di cui al programma operativo di gestione e relative variazioni, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29.12.2011 – e per gli esercizi finanziari successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli ed unità di bilancio;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

1. Di costituire, per quanto in premessa, il Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 29.7.2009, che, in base a quanto indicato in narrativa, ha la seguente composizione:
 - a) Avv. Giovanni Ventura, con funzioni di Presidente;
 - b) dott. Antonio Clemente componente medico titolare, designato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, con funzioni di vicepresidente;
 - c) dott.a Carmen Muzzolini, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;

- d) dott.a Flavia Ceschin, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;
 - e) dott. Rosario Blanco, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
 - f) dott.a Alessia Clocchiatti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
 - g) dott.a Flora Masutti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
 - h) Di stabilire che ai componenti di parte medica siano rimborsate la spesa per le sostituzioni relativa alla partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, nella misura di euro 200,00 prevista dall'AIR 11.3.2011, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Di riconoscere ai componenti esterni di parte pubblica un gettone di presenza pari a euro 144,60 maggiorato del 25% per il Presidente del Collegio arbitrale, applicate le riduzioni di cui alla l.r. n. 1/2007 e n. 22/2010.
 3. Di riconoscere, altresì, ai componenti sub. 3, qualora dovuti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile e di equipararli, a tal fine, ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.
 4. Di dare atto che tutti i soggetti designati a far parte del Collegio arbitrale hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 7 bis ante, della l.r. n. 75/1978, l'insussistenza di motivi di incompatibilità e che sono state acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni all'espletamento dell'incarico ai sensi dell'art. 53, del D.lgs n. 165/2001.
 5. Di indicare quale sede del Collegio arbitrale la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
 6. Di stabilire che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che sarà individuato compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima.
 7. Di precisare, in relazione al funzionamento del Collegio arbitrale, che trovano applicazione le disposizioni del citato art. 30 dell'ACN e, ai sensi del rinvio di cui al comma 21, dell'art. 30, le norme del Codice Civile.
 8. Di precisare, altresì, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 11 dell'ACN il Collegio arbitrale resta in carica fino all'entrata in vigore del nuovo ACN.
 9. Di dare atto che gli oneri economici per la corresponsione del rimborso e delle spese di viaggio sub. 2 fanno carico alle rispettive Aziende per i servizi sanitari d'iscrizione del medico.
 10. Di dare atto, altresì, che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza nonché del trattamento di missione e del rimborso spese sub. 3 e 4 fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012 - 2014, per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 4721 – di cui al programma operativo di gestione e relative variazioni, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29.12.2011 – e per gli esercizi finanziari successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli ed unità di bilancio.

Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE